

Riforma dello Sport

STATUTI, NORMATIVE, CRITICITA'

Webinar gratuito
Venerdì 20 ottobre



FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



Relatori
Avv. Giancarlo Guarino
Dott. Vincenzo Alliegro

FORMA GIURIDICA DEGLI ENTI SPORTIVI

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in:

- a) **associazione sportiva priva di personalità giuridica** disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) **associazione sportiva con personalità giuridica** di diritto privato;
- c) **società di capitali e cooperative** di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;
- c-bis) **enti del terzo settore** costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto.



FORMA GIURIDICA DEGLI ENTI SPORTIVI

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI iscritti al RAS

ASD

SSD

SCSD

ENTI SPORTIVI DEL TERZO SETTORE iscritti al RUNTS

APS

OdV

ETS

IS

ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI

DISCIPLINA - art.7 D.Lgs. 36/2021

- Denominazione
- Oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, **ivi comprese** la formazione, la didattica la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica
- Attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione
- Assenza dei fini di lucro
- Norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e modalità di approvazione
- Modalità di scioglimento
- Obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento



ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI

- Per ASD/SSD iscritte anche al Runtis in qualità di ETS non è richiesto il requisito dello svolgimento dell'attività sportiva in via principale
- Le SSD sono disciplinate dalle disposizioni del CC riguardanti lo statuto e a forma societaria adottata Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

LA MANCATA CONFORMITA' DELLO STATUTO RENDE INNAMMISSIBILE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL RAS E COMPORTA LA CANCELLAZIONE D'UFFICIO PER GLI ENTI GIA' ISCRITTI IN CASO DI MANCATO ADEGUAMENTO ENTRO IL 31/12/2023

ESENZIONE IMPOSTA DI REGISTRO se le modifiche hanno il solo scopo di adeguare gli statuti alla normativa



ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

- Le ASD/SSD possono esercitare attività diverse da quelle principali condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali;
- proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché' dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri

IL MANCATO RISPETTO PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI DEI CRITERI FISSATI COMPORTA LA CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL RAS



RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA (D.LVO. N. 39/2021)

- Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro
- Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6
- Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6



LOCALI UTILIZZATI

Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché' non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.



ISCRIZIONE E PERMANENZA AL RAS

- Le associazioni presentano domanda di iscrizione al Dipartimento per lo Sport per il tramite della FSN o EPS di appartenenza
- Conformità degli statuti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2021
- Possibilità di ottenere la personalità giuridica
- Non sarà più necessario presentare il modello EAS
- Confermato regime L.398/91 (solo per chi non è iscritto anche al Runts)



// *lavoratore sportivo*

Art. 25

.1 - È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpiche, del CONI, del CIP, di Sport e Salute spa o di altro soggetto tesserato.

È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.



// *lavoratore sportivo*

Dal 1 luglio 2023 **NON** si applica più la disciplina prevista dall'art 67 lett. m) che ricomprendeva tra i redditi diversi “i rimborsi forfetari, le indennità di trasferta le indennità di trasferta, i premi e i compensi erogati dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”.

Il soggetto che collabora con un Ente Sportivo Dilettantistico potrà essere inquadrato o come:



VOLONTARIO

colui che non percepisce alcun compenso ma solo il rimborso delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

LAVORATORE

Colui che percepisce un corrispettivo per l'attività svolta

**SPORTIVO
AUTONOMO**

**SPORTIVO
DIPENDENTE**

**CO.CO.CO
AMMINISTRATIVO
GESTIONALE**



// lavoratore sportivo



ESERCITA L'ATTIVITA' SPORTIVA VERSO UN CORRISPETTIVO

E' lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

// lavoratore sportivo

**NON SONO
LAVORATORI SPORTIVI**

Segretaria (vedi co.co.co amministrativo gestionali)

Receptionist

Custodi

Addetti alle pulizie

Giardinieri

Addetti al Marketing e comunicazione i

In generale altri soggetti che svolgono mansioni NON
previste nei regolamenti delle singole Federazioni

A queste figure (tranne i volontari) si applicano le norme ordinarie sul lavoro

// *lavoratore sportivo*

Pertanto, **non possono** essere inquadrati con la nuova legge del lavoro sportivo, figure professionali quali, ad esempio:

- 1) i custodi, i manutentori e gli addetti alle pulizie e sicurezza degli impianti sportivi;
- 2) né come già in passato, figure iscritte in appositi albi professionali quali medici, commercialisti, etc.

I primi, dovranno pertanto essere inquadrati nella figura ordinaria della collaborazione autonoma occasionale (art. 2222 e ss. codice civile).

I secondi, Titolari di Partita IVA, dovranno, alternativamente, emettere fattura elettronica se la mansione per la quale sono chiamati ad operare rientra all'interno del loro codice ATECO; se la mansione non rientra in quella professionale, può essere inquadrato:

- in quella sportiva, se la mansione rientra tra le «declaratorie» della legge + quelle FIPE;
- In quella ordinaria della collaborazione autonoma occasionale (art. 2222 e ss. codice civile), in tutti gli altri casi.

Ad esempio: un avvocato convocato come arbitro → co.co sportiva

un avvocato convocato per mansioni non sportive → co. aut. occ.



// *lavoratore sportivo*

Art. 25

1-ter. Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo Sport, attraverso CONI e CIP, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.



// *lavoratore sportivo: forme giuridiche*

LAVORO
SUBORDINATO

LAVORO
AUTONOMO

COLLABORAZIONE
COORDINATA E
CONTINUATIVA

// *lavoratore sportivo: forme giuridiche*

Art. 25

1) rapporto di lavoro subordinato (tutela prevista dalla NASpl);

- TUTELA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA;
- TRATTAMENTO PENSIONISTICO:
 - i. deve essere iscritto al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi istituito presso l'INPS (art. 35, co.1).
 - ii. L'aliquota contributiva è del 33% (di cui il 23,81% a carico dell'ente sportivo e il 9,19% a carico del lavoratore), più la contribuzione c.d. minore, oggi pari al 5,17%.
- TRATTAMENTO TRIBUTARIO:
 - i. Ai fini fiscali, la soglia di esenzione è di 15.000 euro per singolo periodo d'imposta (art. 36, co. 6).



// **lavoratore sportivo: forme giuridiche**

Art. 25

2) rapporto di lavoro autonomo (titolare di P.IVA):

- TUTELA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA;
- TRATTAMENTO PENSIONISTICO:
 - i. Diritto assicurazione previdenziale e assistenziale (art. 35, co. 2)
 - ii. Deve essere iscritto alla Gestione Separata INPS
 - iii. L'aliquota contributiva viene fissata al 25% per i soggetti non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria (oltre alla contribuzione c.d. minore pari all'1,23%) ed al 24% per i soggetti già assicurati presso altre forme obbligatorie (art. 35, co. 6), e con esenzione per i primi 5.000 euro di compenso.
 - iv. Fino al 31.12.2027, la contribuzione al fondo pensionistico è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo.
- TRATTAMENTO TRIBUTARIO:
 - i. Ai fini fiscali, la soglia di esenzione è di 15.000 euro per singolo periodo d'imposta (art. 36, co. 6).



// **lavoratore sportivo: forme giuridiche**

Art. 25

3) collaborazione coordinata e continuativa:

- TUTELA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA;
- TRATTAMENTO PENSIONISTICO:
 - i. Diritto assicurazione previdenziale e assistenziale (art. 35, co. 2)
 - ii. deve essere iscritto alla Gestione Separata INPS.
 - iii. L'aliquota contributiva viene fissata al 25% per i co.co.co. non assicurati presso altre forme obbligatorie (oltre ai contributi c.d. minori, pari al 2,03%) ed al 24% per i co.co.co. assicurati presso altre forme obbligatorie, e con esenzione per i primi 5.000 euro di compenso.
 - iv. Fino al 31.12.2027, la contribuzione al fondo pensionistico è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. La modalità di ripartizione dell'onere tra committente e co.co.co. avviene nella misura di 2/3 a carico del committente e di 1/3 a carico del co.co.co.
- TRATTAMENTO TRIBUTARIO:
 - i. Ai fini fiscali, la soglia di esenzione è di 15.000 euro per singolo periodo d'imposta (art. 36, co. 6)



// *lavoratore sportivo: co.co.co.*

Art. 25

La collaborazione coordinata e continuativa è presunta ex lege se la durata delle prestazioni lavorative non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e se le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico – sportivo).

Adempimenti:

- Comunicazione al RAS (che equivale alla comunicazione all'INPS (art. 28, co. 3 + art. 35, co. 8-quinquies); le comunicazioni vanno effettuate entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto (art. 28, co. 5);
- Obbligo tenuta libro unico del lavoro può essere adempiuto tramite apposita sezione RAS (art. 28, co. 4): anche in un unico soluzione entro la fine di ciascun anno di riferimento (art. 28, co. 5);
- **Adempimenti e versamenti (periodo luglio-sett. 2023) entro il 31 ottobre;**
- No obbligo prospetto paga se compenso annuale < 15k.



// **lavoratore sportivo dipendente PA**

Art. 25, co. 6

I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche (...) possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute Spa, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2 (*id est: rimborso 150 euro mensili*).



// **lavoratore sportivo dipendente PA**

Art. 25, co. 6

Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base dei parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2 (*assicurazione assistenziale e previdenziale*), 8-bis (*aliquota contributiva sul compenso > 5k*) e 8-ter (*riduzione del 50% fino al 31.12.2027*) e all'articolo 36, comma 6 (*co.co.co base imponibile > 85k*).



// *lavoratore sportivo dipendente PA*

Art. 25, co. 6

I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.

Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportiva nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.



I Direttori di Gara

Art. 25, co. 6-bis

Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale (...). Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'art. 29, comma 2 (≡ 150 euro mensili) in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali (...). Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6 (base imponibile > 85k).



I Direttori di Gara

Art. 25, co. 6-ter

Adempimenti:

- Comunicazioni al centro per l'impiego: per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare;
- RAS: entro dieci giorni dalle singole manifestazioni;
- Iscrizione libro unico del lavoro: può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.



Le prestazioni sportive dei volontari

Art. 29

1. I Volontari sono coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, per lo **svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.**
2. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di **autocertificazione** resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino **l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso***. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.



Le prestazioni sportive dei volontari

Art. 29

ATTENZIONE AL COMMA 3!

Le prestazioni sportive di volontariato **sono incompatibili** con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

RIMANE FERMA LA TUTELA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA E LA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I TERZI



Le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale

Art. 37

1) Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile.

DIRITTO ALL'ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE, CON
ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS



Le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale

Art. 37

I co.co.co. amministrativo-gestionali beneficiano delle medesime agevolazioni fiscali e contributive dettate per il lavoro nell'area del dilettantismo:

- si applica l'esenzione contributiva fino alla soglia di € 5.000,00 nonché la riduzione del 50% dell'imponibile contributivo per i primi 5 anni;
- si applica la franchigia fiscale fino a € 15.000,00 annui (no-tax area per l'IRPEF).
- l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo (rinvio all'articolo 36, comma 6);
- gli adempimenti si espletano attraverso i canali ordinari, non attraverso il registro delle attività sportive (l'art. 37 nel rinviare all'art. 35 non menziona anche il comma 8 quinquies).



I premi

Art. 36, co. 6-quater

Le somme versate ai propri tesserati in qualità di Atleti o Tecnici che operano all'ambito dilettantistico dal CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, **a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali**, sono soggette ad una ritenuta del 20% a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.

